



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LAZIO

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MOLITERNI	FRANCESCO PAOLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LEPORE	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CASO	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7000/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 166/2011 Sez:65 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA

contro:

AG: ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

proposto dall'appellante:

difeso da:

PRIMAVERA AVV SABRINA
VIA NOMENTANA 909 00100 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE n° 20051T001708000 REGISTRO 2005

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 7000/2017

UDIENZA DEL

14/12/2017 ore 09:30

N° 7864/17

PRONUNCIATA IL:

14/12/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20/12/17

Il Segretario





AG ENTRATE RGA 7000/2017

1. Ai sensi dell'art. 63 DLgs 546/92 la Sig.ra [REDACTED] riassume la causa a seguito della sentenza n.° 8410/2017, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di questa CTR n.° 201/14/2012, la quale aveva rigettato un appello riguardante l'avviso di rettifica e liquidazione che rideterminava il valore della compravendita di una quota di terreno, determinandolo nell'importo di € 200.000,00 invece di quello dichiarato per € 25.000,00.

Nel proprio atto di riassunzione, nonché in successive memorie illustrative, la contribuente ribadisce che ingiustamente la CTP di Roma aveva a suo tempo accolto solo parzialmente il suo ricorso introduttivo, riducendo il valore attribuito dall'Ufficio da € 70,00 a metro quadro a € 50,00 a metro quadro, tuttavia ritenendo l'area come edificabile qualificandola come G/4. Al proposito si sottolinea che, come rilevato dalla remittente Corte di Cassazione, la appellante sin dal primo grado di giudizio aveva invece indicato gli estremi delle varianti dei piani urbanistici che qualificavano il terreno come zona H/1, e quindi come non edificabile. Di conseguenza secondo la contribuente l'atto impositivo oggetto dell'impugnazione va dichiarato integralmente illegittimo.

Controdeduce l'Ufficio chiedendo in via preliminare di verificare la ritualità e tempestività dell'atto di riassunzione, nonché sottolineando che i precedenti giudizi di merito avevano tenuto conto della concreta destinazione del terreno in questione.

2. L'appello merita accoglimento.

Premesso infatti che l'atto di riassunzione appare ritualmente e tempestivamente effettuato secondo quanto prescritto dall'art. 63 DLgs 546/92, va detto che come osservato dalla Corte di Cassazione la contribuente, e già sin dal primo grado di giudizio, aveva evidenziato che con Delibera della Giunta Comunale n.° 92 datata 29 maggio 1997 il terreno oggetto dell'atto di compravendita veniva ricompreso in zona H/1, vale a dire agro romano con vincolo archeologico e paesaggistico, e non in zona G/4, cioè edificabile - case con orto e giardini, come invece ritenuto dall'Ufficio nell'atto impositivo.

Né può ritenersi che i precedenti giudici di merito siano pervenuti ad una rideterminazione del valore della compravendita tenendo conto della citata Delibera. Infatti sia la CTP che la sentenza di secondo grado cassata dalla





RGA 7000/2017

Corte avevano, peraltro ingiustamente, mantenuto ferma la qualificazione del terreno come edificabile.

Atto impositivo che, quindi, non deve essere rideterminato soltanto nella sua entità, mantenendo ferma la originaria e presupposta qualificazione di area edificabile del terreno in questione, ma va del tutto ed integralmente dichiarato illegittimo.

Alla soccombenza seguono le spese dell'intero giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.000,00.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale Lazio in sede di riassunzione accoglie l'appello della contribuente. Spese dell'intero giudizio liquidate in complessivi € 7.000,00.

Roma 14 dicembre 2017

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

